REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 1

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuera' a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino ai 8 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacita' di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione. Per l'anzidetto periodo l'abbonamento e' obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantita' e qualita' di filati da produrre.

Versione in vigore dal 22 aprile 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it